



**N. 1559-A**

*Relazione orale*  
*Relatrice RICCHIUTI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(FINANZE E TESORO)**

Comunicato alla Presidenza il 7 agosto 2015

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

**d'iniziativa dei senatori Mauro Maria MARINO, ASTORRE, BONFRISCO,  
CHIAVAROLI, FAVERO, Elena FERRARA, GIACOBBE, MOSCARDELLI,  
RICCHIUTI, Gianluca ROSSI e SCIASCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2014

## INDICE

Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	Pag.	3
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge n. 1559, testo d’iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri e testo proposto dalla Commissione...	»	8

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

(Estensore: BISINELLA)

2 dicembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti**

(Estensore: PALERMO)

4 febbraio 2015

La Commissione, esaminati l'emendamento 1.20 del relatore riferito al disegno di legge e i relativi subemendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

**sugli emendamenti**

(Estensore: ALBERTINI)

22 aprile 2015

La Commissione, esaminate - per quanto di propria competenza - la proposta emendativa 1.20 al provvedimento e le relative proposte subemendative;

premesso che l'emendamento 1.20 citato - volto a sostituire interamente l'articolo 1 del provvedimento - prevede che con regolamento adottato dalla CONSOB vengano disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 1 in modo da assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB, a partecipazione obbligatoria, nonché l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela:

rilevato che la medesima proposta emendativa è volta ad estendere le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari finanziari di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 58 del 1998 anche ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB, nonché alle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ivi previste;

considerato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 272 del 2012, nel dichiarare l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), ha sottolineato la necessità che il legislatore delegante indichi chiaramente il carattere obbligatorio del meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

rilevato che, coerentemente con tale impostazione, la modifica apportata dal comma 8 dell'emendamento 1.20, nella parte in cui modifica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, stabilisce che il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a

partecipazione obbligatoria di cui al comma 7 dell'emendamento medesimo costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

tenuto conto peraltro che la previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 ha un'efficacia temporale limitata, anche se non può escludersi una futura stabilizzazione della medesima;

osservato che le esigenze di chiarezza, in ordine alla previsione dell'esperimento di procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie come condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, sulle quali è stata richiamata l'attenzione dalla citata sentenza n. 272 del 2012 della Corte costituzionale, trovano rispondenza con riferimento alla negoziazione assistita introdotta dal decreto-legge n. 132 del 2014 nel disposto di cui all'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto-legge;

considerato altresì che la più recente giurisprudenza costituzionale (si vedano in particolare le pronunce della Corte costituzionale n. 196 del 2010 e n. 104 del 2014) ha ritenuto che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formata sull'interpretazione degli articoli 6 e 7 della Convenzione CEDU si ricava il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto;

rilevato che - ad avviso delle sopra richiamate pronunce della Corte costituzionale - detto principio è peraltro desumibile direttamente dal secondo comma dell'articolo 25 della Costituzione (la cui formulazione escluderebbe solo le misure aventi funzione di prevenzione criminale e, quindi, legate alla pericolosità del soggetto o del bene) e ribadito a livello di legislazione ordinaria (si veda, in particolare, per la materia delle sanzioni amministrative, l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981);

che da tali premesse discende sia che è rimesso alla legge l'individuazione, anche per le sanzioni amministrative, della linea di discriminazione fra il comportamento illecito e il comportamento lecito (il che implica, in particolare, l'impossibilità di rimettere ad una fonte regolamentare l'individuazione dei soggetti obbligati; sul punto si veda per la materia penale in senso stretto la sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 1990), sia più in generale l'esigenza di assicurare un adeguato grado di determinatezza della fattispecie sanzionatoria;

esprime parere non ostativo all'emendamento 1.20 a condizione:

a) che - al comma 7 - venga esplicitamente previsto che l'esperimento del procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

b) che il comma 8 sia riformulato in modo da determinare l'ambito soggettivo di applicazione della previsione di cui all'ultimo periodo. Tale periodo estende infatti l'ambito di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 a soggetti che risulteranno però individuabili solo sulla base della disciplina recata dal regolamento CONSOB indicato dal comma 7, una soluzione

questa che - per le ragioni in precedenza esposte - appare non compatibile con il principio di legalità delle sanzioni amministrative. Con il predetto principio risulta altresì di problematica compatibilità la parte della citata previsione che subordina l'applicabilità delle sanzioni alla mancata adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Poiché infatti - nei limiti temporali sopra precisati - per effetto della modifica apportata al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 la procedura di conciliazione stragiudiziale qui considerata costituirà condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non parrebbe chiaramente individuabile quale sia il significato normativo della predetta mancata adesione.

Esprime invece parere non ostativo per le proposte subemendative.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

**su emendamenti**

(Estensore: CHIAVAROLI)

4 agosto 2015

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.20, interamente sostitutivo del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

che il primo periodo del comma 7 sia sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, nei limiti di 0,2 milioni di euro per il solo anno 2016, sono riassegnate ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate alla copertura di quota parte degli oneri occorrenti per il funzionamento, per il medesimo anno 2016, dell'organismo istituito, ai sensi del quarto periodo, a seguito della revisione del sistema, disciplinato dalla CONSOB, di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela»;

che il testo sia integrato con una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 1.14, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso «Art. 31-bis», comma 8.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
MAURO MARIA MARINO ED ALTRI

## Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 18-bis:*

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Consulenti finanziari indipendenti»;

2) al comma 1, le parole: «iscritte nell'albo di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte in una sezione apposita dell'Albo di cui all'articolo 18-*quater*»;

3) i commi da 2 a 11 sono abrogati;

*b) all'articolo 18-ter:*

1) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 1° ottobre 2009,» sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'Albo di cui all'articolo 18-*quater* è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria cui si applica il comma 2 del medesimo articolo 18-*quater*, nonché le disposizioni di cui all'articolo 31-*bis*»;

*c) dopo l'articolo 18-ter è inserito il seguente:*

«Art. 18-*quater*. - (*Albo unico*). - 1. È istituito l'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria, articolato in tre distinte sezioni. Ciascuna sezione dell'Albo è suddivisa in se-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

**1. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8. è aggiunto il seguente: «8-*bis*. iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.**

**2. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-*bis*, comma 6, e 18-*ter*, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei promotori finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-*bis*, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5**



(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

zioni territoriali. Alla tenuta dell'Albo, in conformità al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 9, provvede l'Organismo di cui al medesimo articolo 31-*bis*.

2. La CONSOB determina con regolamento i principi e i criteri relativi:

- a) alle cause di incompatibilità;
- b) alle regole di condotta che gli iscritti all'Albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
- c) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'Albo;
- d) alle modalità di aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo;
- e) alle misure cautelari e sanzionatorie applicabili ai soggetti iscritti all'Albo;
- f) alle regole di presentazione e di comportamento che gli iscritti all'Albo devono osservare nei rapporti con la clientela.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo previsto dal comma 1. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative»;

d) all'articolo 30, comma 6, le parole: «promotore finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»;

e) all'articolo 31:

1) ovunque ricorrano, le parole: «promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e le parole: «promotore

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998.

3. L'albo unico dei promotori finanziari di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-*bis*, comma 1, e nell'articolo 18-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo.

4. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari indipendenti». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e agli articoli 18-*bis* e 190 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari indipendenti» e «consulente finanziario indipendente».

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove i servizi d'investimento e i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, colloca prodotti finanziari, presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari»;

3) i commi da 4 a 7 sono abrogati;

f) dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-bis. - (*Organismo per la tenuta dell'Albo unico e per la vigilanza*). - 1. Alla tenuta dell'Albo di cui all'articolo 18-*quater* provvede un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

2. L'Organismo ha personalità giuridica di diritto privato, è ordinato in forma di associazione ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e dei regolamenti interni nel rispetto dei principi e criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 18-*quater*, comma 3, e dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 9 del presente articolo. Lo statuto e i regolamenti interni dell'Organismo sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze per le successive approvazione, sentita la CONSOB, e pubblicazione. Gli organi statutari vengono nominati dall'assemblea degli iscritti secondo le re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

gole previste dallo statuto. L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.

3. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione all'Albo, nonché da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede all'esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'Organismo dispone la cancellazione dall'Albo del soggetto inadempiente.

4. L'Organismo provvede all'iscrizione all'Albo, previa verifica dei necessari requisiti, e alla cancellazione dall'Albo nelle ipotesi stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 9, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'Albo.

5. L'Organismo vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-*quater*, comma 2.

6. L'Organismo può richiedere alle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, alle società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati.

7. L'Organismo può effettuare ispezioni nei confronti delle persone fisiche consulenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

finanziari indipendenti, delle società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.

8. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 9 e sotto la vigilanza della medesima.

9. La CONSOB determina con regolamento i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'Albo e alle relative forme di pubblicità;

b) all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti;

c) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami avverso le delibere dell'Organismo;

d) all'attività dell'Organismo e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

e) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

10. La CONSOB può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti. La CONSOB può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo. La CONSOB e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. L'Organismo non può opporre alla CONSOB il segreto d'ufficio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

11. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'Organismo in caso di gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La CONSOB provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione o controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio cui sono preposti.

Art. 31-ter. - (*Provvedimenti cautelari e sanzionatori applicabili alle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, alle società di consulenza finanziaria e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede*). - 1. Le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti, le società di consulenza finanziaria e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB e dall'Organismo in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila;
- c) la sospensione dall'Albo da uno a quattro mesi;
- d) la radiazione dall'Albo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

2. Le sanzioni sono applicate dall'Organismo con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuare entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono, altresì, chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Le società che si avvalgano dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute a esercitare il regresso verso i responsabili.

4. L'Organismo, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario indipendente persona fisica o della società di consulenza finanziaria o del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB e dall'Organismo.

5. L'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il soggetto iscritto all'Albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del medesimo codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del testo unico bancario;

d) reati previsti dal presente decreto»;

g) l'articolo 55 è abrogato;

h) all'articolo 166, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di cui agli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 senza essere iscritto nell'Albo di cui all'articolo 18-*quater* e chiunque svolge l'attività di consulente finanziario indipendente per conto di una società di consulenza finanziaria senza essere iscritto nell'Albo anzidetto»;

i) all'articolo 187-*quater*, comma 1, le parole: «e i promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti»;

l) all'articolo 190:

1) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La stessa sanzione si applica nel caso di:

a) violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 32-*quater*, commi 1 e 3;

b) esercizio dell'attività prevista dagli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 31 ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario indipendente per conto di una società di consulenza finanziaria senza iscrizione all'Albo di cui all'articolo 18-*quater*;

c) esercizio dell'attività di gestore di portali in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-*quinquies*»;

2) al comma 2, la lettera *d-quater*) è sostituita dalla seguente:

«*d-quater*) ai membri dell'Organismo per la tenuta dell'Albo unico in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

l'articolo 31-*bis* e di quelle adottate in base ad esso»;

3) al comma 2, la lettera *d-quinquies*) è abrogata;

*m*) all'articolo 191, comma 3, le parole: «abilitati e per i promotori finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «abilitati, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e per le persone fisiche consulenti finanziari indipendenti»;

*n*) l'articolo 196 è abrogato.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 14, le parole: «Fino al 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015»;

*b*) il comma 14-*bis* è abrogato.

3. L'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, si trasforma nell'Organismo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotto dal comma 1, lettera *f*), del presente articolo, seguendo la procedura stabilita dai commi seguenti. Fino alla data di avvio di operatività del nuovo Organismo, stabilita dalla Consob ai sensi del comma 6, l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) continua a provvedere alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 55, 166, 187-*quater*, 190, 191 e 196 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Consob adotta i regolamenti di cui agli articoli 18-*quater*,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)



(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

comma 2, e 31-*bis*, comma 9, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti rispettivamente dalle lettere *c*) e *f*) del comma 1 del presente articolo, e il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il regolamento di cui al medesimo articolo 18-*quater*, comma 3.

5. Entro sei mesi dall'adozione dei regolamenti di cui al comma 4 del presente articolo, l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) presenta al Ministero dell'economia e delle finanze, per la relativa approvazione, sentita la Consob, le modifiche statutarie necessarie allo svolgimento delle nuove funzioni assegnate all'Organismo di cui al citato articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*Si veda, in diversa formulazione, il comma 8 del presente testo.*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**5. L'organismo di cui al comma 2 si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 29-*bis* della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo, del citato articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, con decreto del Pre-**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

6. Entro sei mesi dall'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del nuovo statuto, la CONSOB e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari (APF) stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al protocollo d'intesa, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'Albo di cui al citato articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) la data di avvio di operatività dell'Organismo di cui al citato articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. I soggetti che alla data di avvio di operatività dell'Albo di cui al citato articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, risultano iscritti all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, vengono iscritti al medesimo Albo di cui all'articolo 18-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'Organismo di cui al citato articolo 31-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella medesima situazione in cui si trovano iscritti al citato albo unico dei promotori finanziari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**sidente del Consiglio dei ministri da adottare entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del predetto provvedimento. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.**

6. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 2, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 2 ed al protocollo d'intesa, la CONSOB stabilisce:

a) la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

b) la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

7. **Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, nei limiti di 0,2 milioni di euro per il solo anno 2016, sono riassegnate ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate alla copertura di quota parte degli oneri occorrenti per il funzionamento, per il medesimo anno 2016, dell'organismo istituito, ai sensi del quarto periodo del presente comma, a seguito della revisione del sistema, disciplinato dalla CONSOB, di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con la clientela. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A tal fine, con regolamento adottato dalla CONSOB sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in modo da assicurare:

a) l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla CONSOB, a partecipazione obbligatoria;

b) l'efficienza, la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela;

c) l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7:

a) sono abrogati l'articolo 32-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 e il capo I del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

b) all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB»;

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Mauro Maria Marino ed altri*)

8. L'Organismo di cui al citato articolo 31-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale conserva a ogni effetto il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza e il periodo di lavoro prestato presso il suddetto Organismo è valutato pienamente ai fini dell'anzianità di servizio e a ogni altro effetto; l'Organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al personale distaccato. Al termine del periodo di distacco e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**c) all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, dopo la lettera d-sexies) è aggiunta la seguente:**

**«d-septies) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla CONSOB, nonché alle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ivi previste».**

*Si veda, in diversa formulazione, il comma 5 del presente testo.*

**9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**